



# COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COPIA**

ANNO 2022  
N. 6 del Reg. Delibere

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2022

L'anno 2022 , il giorno 23 del mese di Febbraio alle ore 18:30 in seguito a regolare convocazione si è riunito il Consiglio Comunale in presenza presso la sala consiliare e/o tramite modalità telematiche ai sensi dell'art.73 comma 1 del DL 17.03.2020 n.18 e del Decreto Sindacale n.12 del 24.11.2020. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Valent Pietro	Sindaco	Presente
Visentin Mauro	Vice Sindaco	Presente
Pischiutta Massimo	Componente del Consiglio	Presente
Pilosio Silvano	Componente del Consiglio	Presente
Zamolo Silvana	Componente del Consiglio	Assente
Pugnale Fernanda	Componente del Consiglio	Presente
Trus Adriano	Capo Gruppo	Presente
Andreutti Arianna	Capo Gruppo	Presente
Marcuzzi Tiziana	Componente del Consiglio	Presente
Cominotto Daniela	Componente del Consiglio	Presente
Carnelos Matteo	Capo Gruppo	Presente
Della Rosa Leonardo	Componente del Consiglio	Presente
Zanini Consuelo	Capo Gruppo	Presente
Menis Paolo	Componente del Consiglio	Assente
Toppazzini Carlo	Capo Gruppo	Presente
Ovan Romano	Componente del Consiglio	Presente
Spitaleri Fabio	Capo Gruppo	Presente

**Assiste il Segretario Santoro dr.ssa Simona.**

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Valent Pietro nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2022

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**  
**Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario**

VISTA la Legge 234 del 30/12/2021 (Legge di bilancio 2022);

VISTA la L.R. n.24 del 29/12/2021 (Legge regionale di stabilità 2022);

VISTO l'articolo 38, comma 42 della Legge Regionale 17/07/2015 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le Provincie adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;

ACCERTATO che la legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2022-2024 non fissa direttamente una specifica tempistica per l'anno 2022 e comporta, quindi, l'applicazione della tempistica definita a livello statale;

CONSIDERATO che l'articolo 151, comma 1, del TUEL, approvato con D.Lgs 267/2000 fissa al 31 dicembre di ogni esercizio il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali e dispone che tale termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'interno in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 24/12/2021 che differisce al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

VISTA la legge 28.12.2001, n.448, che all'art.27, comma 8, testualmente recita : Il comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante: Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTA la deliberazione consiliare n.33 del 26 febbraio 2001 avente ad oggetto: "Istituzione addizionale I.R.P.E.F." con la quale veniva stabilita in 0,2 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001;

RICHIAMATO il disposto dell'art.3 della legge 289/2002 con cui veniva sospesa la facoltà per gli enti locali di procedere alla rideterminazione opzionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che la sospensione di cui all'art.3 della legge 289/2002 citata in precedenza è stata confermata dall'art.1, comma 51, della legge finanziaria 2005 fino al 31.12.2006;

RICHIAMATO il comma 142 della legge finanziaria 27.12.2007 n.296 il quale prevede che i Comuni possano istituire una nuova addizionale all'irpef o variare quella già applicata fino ad un massimo del 8 per mille, con apposito regolamento il quale può stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 30.01.2008 con la quale è stato approvato il regolamento con cui si dispone, dall'anno 2008, la variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dallo 0,2 allo 0,4 per cento;

RICHIAMATA la deliberazione n.14 del 19.01.2009 avente ad oggetto "Determinazione addizionale comunale anno 2009" con la quale è stata confermata e stabilita in 0,4 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2009;

RICHIAMATA la deliberazione n.6 del 12.01.2010 avente ad oggetto "Determinazione addizionale comunale anno 2010" con la quale è stata confermata e stabilita in 0,4 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2010;

RICHIAMATA la deliberazione n.3 del 13.01.2011 avente ad oggetto "Determinazione addizionale comunale anno 2011" con la quale è stata confermata e stabilita in 0,4 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2011;

Richiamato l'art.1, comma 11, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 con il quale viene ripristinata, a partire dal 01.01.2012, la possibilità di incrementare l'addizionale irpef fino allo 0,8% anche in unica soluzione;

Richiamato inoltre l'art.4, comma 1, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 che modifica l'art.14 del D.Lgs 23/2010 disponendo che le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D. lgs. 360/1998 a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno cui la delibera afferisce;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del consiglio comunale n. 7 del 09/04/2013 avente ad oggetto "Approvazione modifiche regolamento comunale per la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale dell'irpef" con la quale a decorrere dall'anno 2013 l'addizionale comunale dell'irpef è stata determinata nella misura dello 0,5 punti percentuali modificando il relativo regolamento;

RICHIAMATI i commi 2,5 e 7 dell'art.1 della legge 30/12/2021 n.34 con i quali viene modificato il TUIR (d.p.r. 917/86) ed in particolare vengono modificati gli scaglioni Irpef e le aliquote Irpef;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 27/03/2021 con la quale viene confermata e stabilita in 0,5 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2021;

RITENUTO di confermare e stabilire anche per l'anno 2022, nella misura di 0,5 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

TENUTO CONTO inoltre che l'art. 1 c. 143 della L. 296/06 prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF sia effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune;

DATO ATTO che con la presente proposta si rilascia il parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, avente ad oggetto "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 12 settembre 1991, n.49 e successive modificazioni;

PROPONE

1. di confermare e stabilire in **0,5 punti percentuali** l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2022;
2. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art.1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98 e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002;
3. di demandare al responsabile del Servizio Finanziario l'esecuzione di ogni adempimento conseguente;
4. di conferire al presente atto, stante l'urgenza di provvedere in merito, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art.1 comma 19 della L.R. 11 Dicembre 2003 n. 21 e s.m.i.

---

---

## ***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DR.SSA DONATELLA CAMPANA in data 17 febbraio 2022.

---

---

## ***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DR.SSA DONATELLA CAMPANA in data 17 febbraio 2022.

---

---

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione su riportata;

VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Udito l'intervento del Sindaco e dei Consiglieri sigg. Spitaleri e Toppazzini;

RICORDATO che a norma dell'art. 69 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale la registrazione elettromagnetica o con modalità informatiche della seduta, costituisce ai sensi dell'art.22 della L.241/90, la documentazione amministrativa della discussione; la registrazione elettromagnetica viene pubblicata in apposita sezione del sito internet istituzionale;

Con voti 10 favorevoli , 0 contrari e 5 astenuti (Consiglieri Della Rosa, Zanini, Toppazzini, Ovan e Spitaleri) su 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione in premessa richiamata.

SUCCESSIVAMENTE con separata votazione e quindi con voti 10 favorevoli , 0 contrari e 5 astenuti (Consiglieri Della Rosa, Zanini, Toppazzini, Ovan e Spitaleri) su 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003 n.21 e s.m.i

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
F.to Valent Pietro

Il Segretario  
F.to Santoro dr.ssa Simona

---

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 25/02/2022 al 11/03/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di San Daniele del Friuli, li 25/02/2022

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Alessandra Gotti

---

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/02/2022, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 25/02/2022

Il Responsabile dell'esecutività  
F.to Alessandra Gotti

---

Copia conforme all'originale.

Li 25/02/2022

Il Responsabile del Procedimento  
Alessandra Gotti